

# CONTRIBUTI DI REVISIONE BIENNIO 2017/2018

D.M. 03/03/2017 pubblicato sulla G.U. n. 85 del 11 aprile 2017

Società cooperative e loro consorzi

CATEGORIE CONTRIBUTIVE PARAMETRI (vedi nota 1)	a)	b)	c)	d)	e)
numero soci	fino a 100	da 101 a 500	sup. a 500	sup. a 500	sup. a 500
capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,01 a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00
fatturato (vedi nota 3)	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
<b>casi particolari (vedi nota 6)</b>	<b>enti in liquidazione volontaria</b> <b>enti di nuova costituzione</b>				
<b>A) SOGGETTI A REVISIONE BIENNALE</b>					
1) <b>Cooperative e Consorzi</b>	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00
2) <b>Coop. edilizie non iscritte</b> all'Albo nazionale delle Soc. Coop. Ed. di abitazione e loro consorzi					
<b>B) SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE</b>					
1) <b>Cooperative e Consorzi</b> a) con fatt. sup. a € 22.523.684,82 b) con partecipazioni di controllo in srl c) soggette a certificazione annuale del bilancio (vedi nota 5)	€ 420,00	€ 1.020,00	€ 2.025,00	€ 2.595,00	€ 3.570,00
2) <b>Coop.ve edilizie iscritte</b> all'Albo e con programmi edilizi avviati nel biennio in corso o in data antecedente (vedi nota 2)					
3) <b>Coop.ve Sociali</b>	€ 364,00	€ 884,00	€ 1.755,00	€ 2.249,00	€ 3.094,00

## NOTE

1) L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei **parametri rilevati dal bilancio al 31/12/2016 ovvero dal bilancio chiuso nel medesimo esercizio 2016**

La categoria contributiva è quella in cui si colloca il **parametro più alto**

Esempio soci n. 50 cat. a), capitale sociale € 46.000,00 cat. c), fatturato € 100.000,00 cat. b): il contributo dovuto sarà quello previsto dalla cat. c)

2) Le cooperative edilizie iscritte all'Albo che non hanno ancora avviato o realizzato un programma edilizio sono esentate dalla maggiorazione del 50% e quindi potranno versare il contributo di cui al quadro a).

3) Per fatturato deve intendersi "valore della produzione" di cui alla lettera a) dell'art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'incremento di valore dell'immobile rilevato nelle voci B-2 e C-1 dello Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.) e il valore della produzione di cui alla lettera A) dell'art. 2425 c.c.

4) Tutte le cooperative edilizie dovranno versare al Ministero dello Sviluppo Economico (per il tramite dell'Agenzia delle Entrate - mod. F24 - codice tributo 3011) una ulteriore somma pari al 10% del contributo dovuto (art. 20 comma c) legge 59/92).

5) Sono soggetti a **Certificazione obbligatoria del bilancio** gli enti che possiedono uno dei seguenti parametri:

- a) valore della produzione superiore a € **60.000.000,00**
- b) partecipazioni di controllo in società per azioni
- c) prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiore a € **2.000.000,00**
- d) con riserve indivisibili superiori a € **4.000.000,00**

6) Gli enti in liquidazione volontaria deliberata entro il termine di pagamento dei contributi di revisione (**10 luglio 2017**) verseranno i rispettivi importi indicati

7) Per gli enti costituiti nel corso del biennio il termine di pagamento è di 90 gg. dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese ed il contributo è determinato sulla base dei parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

8) Sono esonerate dal pagamento le cooperative:

- iscritte nel Registro delle Imprese dopo il 31/12/2017
- che hanno depositato in C.C.I.A.A. il bilancio finale di liquidazione (entro il **10/07/2017**)
- in liquidazione coatta amministrativa
- per le quali è stato proposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.
- nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio con liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.

**AVVERTENZA: Il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. sulla G.U. e cioè entro il 10/07/2017**

In caso di ritardo od omesso pagamento del contributo, è applicata, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 273/02 una sanzione pari al 5% del contributo se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15%. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo.

**L'inottemperanza alle disposizioni della legge 31/01/92 n. 59, comporta per le società coop.ve e loro consorzi, ai sensi dell'art. 21 comma 2 della citata norma, la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.**

**LE SOCIETA' CHE ADERISCONO AD UNA ASSOCIAZIONE DOPO IL TERMINE DI PAGAMENTO, DEVONO VERSARE IL CONTRIBUTO DI REVISIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**SI RICORDA CHE LE COOPERATIVE ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE NON DEVONO UTILIZZARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE.**